

I N D I C E.

- Padrone può prenderfi quel nolo, che il Marinaro avrà convenuto. Cap. 131.
- Non può far Marco veruno alla roba, che è in Nave sotto pena di perderla. Cap. 132.
- Dopo sfivata la Nave deve il Padrone pagare a' Marinari quello, che è solito pagarfi anticipatamente, e se è piccolo Bastimento è tenuto pagar loro la metà. Cap. 133.
- Deve altresì dar loro tempo da comprare le loro mercanzie per lo spazio di sei giorni. ivi.
- Li Marinari devono andare alla marina, cioè un giorno il terzo di loro, l'altro giorno un'altro terzo, e convenirsi talmente tra di loro, che quelli, che restano, possano servire alla Nave comodamente. ivi.
- Può il Marinaro nel caricare, e scaricare le sue canterate servirsi della barca della Nave, e gli altri Marinari sono tenuti ad ajutarlo. Cap. 134.
- Il Padrone della Nave deve ajutare i Marinari in tutto quello, che può, senza però prender briga con alcuno per causa loro, o senza discapito proprio, e de' Consiglieri, ed Ufficiali di Nave. Cap. 138.
- Se il Marinaro farà litigare il Padrone senza giusta causa, è tenuto al Padrone di tutti i danni. Cap. 140. e 141.
- E se non avesse con che pagarlo, lo può far carcerare, e stare in prigione fino a che l'abbia soddisfatto. ivi.
- Al Marinaro, che non dorme in Nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare. ivi.
- Non può essere sforzato dal Padrone ad andare in luogo pericoloso. Cap. 144.
- Non deve fare il facchino, ne altra cosa, che non appartenga al suo ufficio. Cap. 145.
- In quali casi il Padrone possa imprestare alcun de' suoi Marinari ad altra Nave. ivi.
- Il Padrone per lo scarico delle merci deve dare a' Marinari tutto ciò, che avrà accordato co' Mercanti. Cap. 146.
- Li Marinari, vendendosi la Nave, restano liberi dal servizio, e si deve loro tutto il salario. Cap. 148. 149.
- E quando non vogliano andar colla Nave è tenuto il Venditore far loro le spese fino a che giungano al luogo, donde prima partirono. ivi.
- E se la Nave si vendesse in luogo d' Infedeli dovrà il Venditore provvederli di bastimento, e vettovaglie, finche siano in terra di Cristiani, ove possano avere ricapito. ivi.
- Se il Marinaro si fosse accordato con patto di non dovere andare in alcun luogo pericoloso, e dove avesse qualche timore, non volendo andarvi, il Padrone dovrà darli la metà del salario, e vettovaglie per finche sia in luogo sicuro. Cap. 150.
- Ma non essendovi tal patto è tenuto ad andarvi. ivi.
- Il Marinaro accordato deve onninamente ubbidire al Padrone, e dimandarli licenza ogni qualvolta voglia andare in qualche luogo. Cap. 151.
- E se andrà fuori, deve ritornare il terzo giorno, se la Nave sarà in paese straniero. ivi.
- Deve giurare di essere fedele al Padrone. ivi.
- Per quali cagioni sia lecito al Marinaro lasciare il servizio della Nave. Cap. 152.
- Deve il Marinaro far tutte quelle cose necessarie per la Nave. ivi.
- Accordato che sia non si può scusare d'andare in viaggio, se non per le cause descritte nel Cap. 153.
- Se doppo di essersi accordato se ne fuggirà, Cap. 144. e 155.